

|                                     |                                   |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Titolo: PRESTAZIONI PARZIALI</b> | <b>pubbl</b>                      | <b>B: 16.20</b> |
| Delibera del Consiglio: 25.03.02    | In vigore dal:<br>prima emissione | 25.03.02        |

87A-3 - Revisione: Ing. F. Zigiotto

**QUESTA SCHEDA INTEGRA LA SCHEDA B: 16.10 E SI APPLICA SOLTANTO PER PRESTAZIONI RELATIVE AD OPERE PUBBLICHE**

1. PRESTAZIONI PARZIALI

L'art. 4 del D. Min, Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. 26.04.2001, n. 96) "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14 bis della legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche", ha eliminato la maggiorazione delle tariffe nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazioni e delle attività di direzione lavori.

Pertanto l'art. 16 del TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE E DELL'ARCHITETTO, di cui alla L. 2 Marzo 1949, N. 143, aggiornato con D.M. 11 Giugno 1987, non risulta più applicabile per prestazioni relative alle opere pubbliche in quanto incompatibile con l'art. 4 del D. Min. Giustizia 4 Aprile 2001.